



# Politica di Child Safeguarding

## Sommario

<b>Introduzione e scopo</b>	<b>2</b>
<b>Destinatari e ambito di applicazione</b>	<b>2</b>
<b>Definizioni</b>	<b>2</b>
<b>Violazione della policy</b>	<b>3</b>
<b>Oggetto e procedura per la gestione delle segnalazioni</b>	<b>3</b>
<b>Aggiornamento del documento</b>	<b>4</b>

## Introduzione e scopo della Policy

Edison, nella consapevolezza della responsabilità sociale ricoperta, promuove in tutte le attività aziendali che possono prevedere, a qualsiasi titolo, un coinvolgimento diretto e/o indiretto di Minori, la sicurezza e la protezione degli stessi. A tal fine, Edison si impegna a prevenire e contrastare ogni forma di violenza, abuso o condotta inappropriata promuovendo comportamenti etici e contribuendo attivamente alla diffusione dei dieci principi fondamentali, in particolare relativi ai diritti umani, individuati dal *Global Compact* delle Nazioni Unite, cui Edison aderisce.

La *Policy* di *Child Safeguarding* unitamente all'allegato Codice di Condotta che ne costituisce parte integrante (di seguito, la "**Policy**"), ha lo scopo di definire le modalità attraverso le quali Edison, nell'ambito delle attività o iniziative che vedono il coinvolgimento dei Minori, intende prevenire (e, al contempo, gestire, per quanto di competenza) forme di violenza sui Minori – fisica, verbale o psicologica – nonché di molestia, abuso, maltrattamento e/o abbandono degli stessi (di seguito, gli "**Abusi Fisici o Psicologici**").

La *Policy*, ispirandosi ai principi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e alle principali convenzioni europee e leggi italiane sui diritti dei minori e sulla protezione e la tutela degli stessi, si propone, di:

- b) diffondere e far applicare i principi in essa contenuti nelle attività di Edison che vedono coinvolti Minori;
- c) prevenire il verificarsi di Abusi Fisici o Psicologici verso i Minori, nell'ambito dei progetti, degli eventi o delle attività di Edison realizzate dai Fornitori e/o partner di progetto;
- d) sensibilizzare i Destinatari a prestare un livello alto di responsabilità, cura e attenzione al fine di prevenire Abusi Fisici o Psicologici verso i Minori;
- e) fornire indicazioni sulle azioni da intraprendere qualora sussista un sospetto di Abuso Fisico o Psicologico su Minori con l'obiettivo di assicurare che le segnalazioni siano trattate con la necessaria riservatezza a tutela di tutte le persone coinvolte.

## Destinatari e ambito di applicazione

La presente *Policy* si applica a tutti coloro che, a vario titolo, interagiscono con i Minori nell'ambito di attività aziendali, e pertanto al personale dipendente di Edison e di ogni altra società del Gruppo e ai Fornitori e/o partner di progetto (di seguito, i "**Destinatari**").

## Definizioni

Ai fini della presente *Policy*, i termini utilizzati con lettera maiuscola hanno il significato ad essi attribuito di seguito:

### **Minori**

In linea con l'Articolo 1 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia (1989), si definisce Minore ogni essere umano avente un'età inferiore ai diciotto anni.

**Fornitori e/o partner di progetto**

Ciascun soggetto giuridico od organizzazione che, nell'ambito di accordi con Edison, pone in essere direttamente o attraverso terzi, attività con i Minori.

**Abuso**

In linea con la Convenzione dei Diritti del Fanciullo delle Nazioni Unite, l'abuso che Edison, attraverso la presente Policy, intende prevenire e contrastare, può essere definito come segue:

*“qualsivoglia forma di maltrattamento fisico e/o psicologico, di abuso sessuale, di abbandono o trascuratezza nei confronti di un bambino o di una bambina o del suo sfruttamento commerciale o di altro tipo, che provoca o potrebbe provocare un danno per la sua salute, la sua sopravvivenza, il suo sviluppo o minare la sua dignità e che avviene nell'ambito di un rapporto di responsabilità, di fiducia o potere”.*

## Violazione della Policy

I Destinatari sono tenuti a rispettare la Policy. Eventuali violazioni potranno comportare, per quanto di competenza di Edison, l'adozione di misure, quali a titolo esemplificativo l'interruzione del rapporto di lavoro con riferimento al personale dipendente e la risoluzione degli accordi in essere con Fornitori e/o partner di progetto.


## Oggetto e procedura per la gestione delle segnalazioni

I Destinatari della *Policy* sono tenuti a segnalare tempestivamente in modo riservato e con impegno a non diffondere a terzi le informazioni in proprio possesso che configurano:

- ✓ casi di violazione anche tentata della presente *Policy*;
- ✓ abusi e/o sospetti di abuso su Minori, occorsi nello svolgimento delle attività che coinvolgono Minori;
- ✓ pratiche non conformi alla *Policy* che potrebbero mettere in pericolo la sicurezza dei Minori.

Le segnalazioni dovranno essere indirizzate al Direttore HR & Organization di Edison, il quale avrà la responsabilità di avviare le attività di analisi e indagine che ritiene più opportune ed in particolare:

- raccogliere, nel rispetto del principio di riservatezza di tutte le persone coinvolte nel fatto segnalato, la documentazione e le informazioni utili ad accertare il fatto;
- analizzare e valutare la documentazione e le informazioni raccolte anche avvalendosi di consulenti esterni qualora lo ritenesse opportuno;
- individuare le necessarie e opportune misure da adottare, anche nei confronti di Fornitori e/o partner di progetto se coinvolti.



La documentazione relativa ad un caso di *Child Safeguarding* sarà archiviata in un luogo sicuro, il cui accesso è consentito solo al personale espressamente autorizzato, nel rispetto della normativa vigente in materia di *privacy*.

Analogamente, qualora sia il Fornitore e/o partner di progetto a ricevere una segnalazione, nell'ambito di attività realizzate da proprio personale e/o terzi, lo stesso dovrà:

- raccogliere, nel rispetto del principio di riservatezza e tutela del Minore, la documentazione e le informazioni utili ad accertare il fatto;
- informare prontamente il Direttore HR& Organization di Edison.

Durante lo svolgimento dell'attività istruttoria, il Fornitore e/o partner di progetto si impegna a mantenere assoluta riservatezza in merito alla segnalazione ricevuta, gestendo ogni dato e/o documento acquisito nel rispetto del principio di riservatezza e tutela del minore.

Nel caso in cui, a seguito delle indagini condotte, la segnalazione dovesse ritenersi non infondata o comunque ove emergessero ragionevoli elementi di rischio/pericolo per il Minore, il Fornitore e/o partner di progetto dovrà valutare le misure più opportune da adottare nei confronti della persona oggetto di segnalazione e informare con sollecitudine il Direttore HR&Organization di Edison in merito alle iniziative assunte, al fine di consentirgli di considerare eventuali ulteriori azioni a tutela del Minore.

## **Aggiornamento del documento**

La presente *Policy* è pubblicata nel Giugno 2025 e potrà nel tempo essere oggetto di aggiornamento e/o integrazione, se necessario e/o opportuno.



**Nicola Monti**  
Amministratore Delegato  
e per il Comitato Esecutivo  
del Gruppo Edison

## Allegato 1. Codice di condotta

Il Codice di Condotta si propone di individuare una serie di regole e pratiche comportamentali da rispettare durante lo svolgimento delle attività aziendali che vedono coinvolti i Minori.

L'impegno dei Destinatari all'osservanza delle regole di condotta contenute nel presente Codice di Condotta risponde allo scopo di garantire un alto livello di professionalità e di consentire una riduzione del rischio di Abusi Fisici o Psicologici nei confronti dei Minori.

Il Codice di Condotta di Edison si basa su:

- I principi della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza
- I principi della Convenzione Internazionale dei diritti umani
- La normativa nazionale in materia di diritti umani e dell'infanzia
- Il Codice Etico di Edison
- La *policy* Edison sulla tutela dei diritti umani
- La *policy* Edison sulla Diversità e Inclusione

L'elenco delle condotte da tenere e da evitare è riportato qui di seguito solo a titolo esemplificativo e non esaustivo.

I Destinatari del Codice di Condotta sono tenuti a:

- Rispettare l'unicità di tutti i Minori, avendo cura di valorizzare la pluralità caratterizzante il gruppo di progetto e le abilità e le potenzialità di ciascuno.
- Agire in modo professionale nei confronti dei Minori, mostrando cura e rispetto verso di loro.
- Considerare i Minori quali portatori di diritti.
- Adottare un atteggiamento di ascolto per le situazioni di disagio che anche spontaneamente dovessero essere riferite dai Minori.
- Nel caso in cui si presentasse l'esigenza di accompagnare o accudire un Minore, munirsi di delega e/o di altra documentazione necessaria che attesti il mandato per lo svolgimento dell'incarico.
- Comportarsi in modo da non compromettere la posizione di fiducia che il Minore ha verso l'adulto.

- Trattare i Minori con rispetto e senza discriminazioni, indipendentemente dall'aspetto fisico, dal genere, dall'orientamento sessuale, dalla lingua, dalla religione, dalle opinioni politiche, dalla nazionalità, dall'origine etnica o sociale o da condizioni di disabilità.
- Utilizzare pc, cellulari, videocamere e altri dispositivi tecnologici in modo responsabile, evitando contenuti inopportuni o offensivi e, in generale, astenendosi dallo scattare foto o registrare video, senza il consenso preventivo dei genitori.
- Adoperarsi per prevenire e/o contrastare forme di condotta offensive e/o lesive verso un Minore (come, ad esempio, bullismo e negligenza).
- Avere un atteggiamento collaborativo nel caso si verifichi, si sospetti o si venga a conoscenza di un abuso, di un maltrattamento e/o di una violenza che riguardi un Minore.

I Destinatari non devono:

- Maltrattare con qualsiasi forma di abuso o sfruttamento o contatto scorretto i Minori, sia fisicamente che psicologicamente (a titolo esemplificativo, insultare, umiliare, intimidire, isolare).
- Ricorrere a punizioni corporali e/o ad abusi dei mezzi di correzione o altro atto che possa danneggiare un Minore.
- Lasciare i Minori senza la supervisione di un adulto.
- Avere atteggiamenti e/o contatti fisici con i Minori che possano essere considerati ambigui, inappropriati e/o deplorabili.
- Abusare della propria posizione, garantendo trattamenti preferenziali e/o elargendo regali o compensi di qualsiasi tipo ad un Minore rispetto ad altri.
- Violare la *privacy* dei Minori.
- Condividere dati personali con un Minore, compresi i dati virtuali.
- Cercare di contattare o di trascorrere del tempo in esclusiva con un Minore con cui si viene a contatto per il tramite di Edison.
- Rimanere passivi quando si notano comportamenti volti a porre in essere giochi sessualizzati o giochi inappropriati, violenti o prevaricatori che coinvolgono Minori.